



Il verbale, previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come per legge.

Il Segretario

Il Commissario Straordinario

 =====
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Istituzione per gg. 15 consecutivi, dal giorno _____ e fino al giorno _____ (Reg. Pubbl. n. _____), senza reclami e/o opposizioni.

Acireale ____/____/____

Il Segretario

=====
 Il presente atto deliberativo non dovrà trasmettersi all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro perché non soggetto a controllo (L.R. n. 19/2005 art. 21 - Circolare prot. n. 10/2006).

Il Segretario

=====
 Trasmessa all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

- Palermo il ____/____/____ prot. n. _____

Il Segretario

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti

ACIREALE
 D.P.R.S. 269/94

Sede Uffici Amministrazione via Mancini, 11 Acireale

**Verbale di Deliberazione
 Il Commissario Straordinario**

N. 09

Oggetto: Lodo arbitrale - Controversia Ipab Collegio Santonoceto/Ing. Marisa Distefano. Presentazione ricorso innanzi alla Corte di Appello di Catania. Nomina procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente. Impegno spesa.

L'anno duemiladiciannove addì CINQUE del mese di APRILE in Acireale nella sala delle adunanze dell'Ente, il Commissario Straordinario dott. Leonardo Roccella, giusta decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 59/GAB, SERV. 7 IPAB del 15 maggio 2018, con l'assistenza del Segretario dell'Ente, in ordine all'oggetto sopra indicato, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che tra l'Istituzione e l'ing. Marisa Di Stefano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione pro tempore n. 54 del 19 settembre 2008, è stato stipulato apposito disciplinare d'incarico, con il quale le parti, nel rispetto della libertà contrattuale, hanno subordinato il pagamento del compenso professionale relativo alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione di un intervento sul patrimonio immobiliare dell'Istituzione, al verificarsi di una condizione sospensiva, ovvero il finanziamento dei lavori oggetto della progettazione da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile; condizione che ad oggi non si è ancora verificata;

Preso atto che in relazione alle direttive impartite dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, questa Amministrazione ha posto in essere tutti gli adempimenti amministrativi propedeutici all'assegnazione del finanziamento, quindi per cause non ascrivibili a questa Amministrazione, non risulta ancora emesso il relativo decreto di assegnazione del finanziamento;

Rilevato che:

- l'ing. Marisa Di Stefano, nata a Catania il 23/09/1978, residente in Paternò, Via Nicolò Machiavelli n. 141, iscritta all'Albo degli ingegneri della Provincia di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo La Spina, con studio in Paternò, Via Ernesto Moneta n. 5, nel cui studio è stato eletto domicilio, ha proposto dinanzi al Tribunale Civile di Catania ricorso per decreto ingiuntivo;
- l'ing. Marisa Di Stefano, con il suddetto ricorso, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 84.512,53, maggiorata della Cassa ingegneri e dell'IVA, a titolo di competenze professionali spettanti per prestazioni professionali rese in favore dell'Istituzione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, Euro 1.268,00 per rimborso diritti vidimazione parcella esitata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania ed alle spese e compensi del giudizio;
- il Tribunale Civile di Catania, in accoglimento del suddetto ricorso, ha emesso decreto ingiuntivo numero 1364/13, R.G. n. 3916/13, cronologico n. 3936/13, notificato a questa Istituzione in data 01/07/2013, a mezzo notifica dell'Ufficiale Giudiziario, introitato al protocollo n. 337 del 01/07/2013, con il quale ha ingiunto l'Istituzione a procedere al pagamento, nel termine di giorni quaranta dalla notifica, della somma di € 84.512,53, a titolo di competenze professionali spettanti per prestazioni professionali rese in favore dell'Istituzione, oltre alla Cassa Ingegneri e all'IVA da calcolarsi sull'importo così come vistato dal parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale dal dovuto sino al soddisfo, alla somma di Euro 1.268,00 per rimborso diritti vidimazione parcella esitata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania ed alle spese e compensi del giudizio liquidati in complessive Euro 1.888,00, di cui Euro 338,00 per spese ed Euro 1.550,00 per compensi professionali di avvocato, assegnando giorni quaranta dalla data della notifica del decreto per la presentazione dell'eventuale opposizione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione pro tempore n. 27 del 08 luglio 2013, avente per oggetto: "Autorizzazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Catania su ricorso dell'ing. Marisa Di Stefano. Nomina di procuratore e difensore dell'Ente all'Avv. Francesco Franchina del foro di Catania", con la quale è stata autorizzata la presentazione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 1364/2013, R.G. n. 3916/13, cronologico n. 3936/13 notificato a questa Istituzione in data 01/07/2013, a mezzo notifica dell'Ufficiale Giudiziario, su ricorso presentato dall'ing. Marisa Di Stefano, nominando all'uopo quale procuratore e difensore dell'Ente, l'Avv. Francesco Franchina del foro di Catania;

Rilevato che a conclusione della controversia, in data 04 agosto 2015, il Tribunale Civile di Catania - V sezione civile, ha emesso la sentenza n. 3368/2015, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'incompetenza del Giudice del Tribunale Civile in favore del Collegio arbitrale innanzi al quale sono state rimesse le parti, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive Euro 8.338,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;

Accertato che l'ing. Marisa Di Stefano, avverso la decisione del Tribunale Civile di Catania, ha presentato ricorso per regolamento di competenza, notificato presso lo studio del domiciliatario dell'Istituzione Avv. Francesco Franchina, in data 18 settembre 2015;

Richiamata la determina del Segretario pro tempore n. 53 del 21 settembre 2015, avente per oggetto: "Ricorso per regolamento di competenza incoato dall'ing. Marisa Di Stefano innanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Costituzione

in giudizio, nomina legale per la difesa dell'Istituzione", con il quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per tutelare le posizioni dell'Ente, nominando all'uopo quali procuratori e difensori dell'Ente, congiuntamente e disgiuntamente, con onorario unico, gli avvocati Odilia Daniele e Mario Giudice;
Preso atto che la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22971/2016 del 16 novembre 2016, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Catania, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza del predetto Organo Giudicante, con rinvio delle parti innanzi al Collegio Arbitrale, con condanna della ricorrente al rimborso in favore dell'Istituzione della somma di Euro 4.200,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, cassa previdenza ed IVA;

Vista la comparsa di riassunzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale atto di nomina di arbitro, ex art. 810 c.p.c., notificato all'Ente in data 06/02/2017, a mezzo pec, dall'avvocato Paolo La Spina, procuratore e difensore dell'ing. Marisa Di Stefano, con la quale è stata richiesta la riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 11132/2013 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Catania, V sez. Civile, divenuto procedimento in cui si dibatte del merito relativo alla pretesa creditoria, in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere dell'instaurando Collegio arbitrale la pronuncia di condanna di questa Istituzione al pagamento della somma di Euro 84.512,53 oltre oneri accessori, interessi legali e moratori, a titolo di compensi per la prestazione professionale resa in favore di questa Istituzione, relativa alla realizzazione del predetto progetto esecutivo;

Rilevato che:

- con la riassunzione del predetto procedimento, l'ing. Marisa Distefano ha provveduto alla nomina del proprio arbitro individuato nella persona dell'ing. Barbaro Ciatto nato a Paternò il 27/08/1952, con formale invito rivolto a questa Istituzione di procedere alla designazione del proprio arbitro, con successiva notifica del nominativo all'ing. Distefano Marisa entro il termine di giorni 20 dalla data delle notifica della comparsa di riassunzione;
- con deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 08 del 09 febbraio 2017 è stato individuato l'arbitro di parte per l'Istituzione nel costituendo Collegio Arbitrale, individuato nella persona dell'avv. Gianluigi Maurizio Amico, dirigente avvocato dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana;
- con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 09 del 09 febbraio 2017, per difendere le ragioni dell'Istituzione davanti al collegio arbitrale, è stato confermato lo studio legale che ha difeso l'Istituzione nel procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nominando quali procuratori, difensori e domiciliatari dell'Ente, gli avv. Mario Giudice e Giuseppe Di Rosa congiuntamente e disgiuntamente;
- con decreto del Presidente delegato del Tribunale di Catania del 22 maggio 2017, è stato nominato il terzo arbitro nella persona del Prof. Riccardo Modica;

Rilevato che il Collegio Arbitrale in data 30 novembre 2018, a conclusione dei propri lavori, ha formulato il lodo arbitrale, reso esecutivo dal Tribunale Civile di Catania con decreto cronologico n. 470/2019 del 24 gennaio 2019, notificato a questo Ente in data 14 febbraio 2019, con il seguente dispositivo:

- *condanna l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti a pagare all'ing. Marisa Distefano la complessiva somma di euro 85.780,53 oltre ad interessi e rivalutazione a far data dal dovuto e fino al soddisfo e oltre a IVA nella misura dovuta;*
- *condanna parte soccombente a rifondere le spese legali del presente giudizio in favore dell'ing. Marisa Distefano, che liquida in Euro 6.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;*
- *condanna parte soccombente al pagamento delle spese per il compenso degli arbitri e del segretario, ferma restando la solidarietà passiva tra le parti nei confronti degli arbitri e del segretario, nella misura già liquidata dal Collegio in seno al verbale di costituzione del 09 giugno 2017;*

Preso atto che:

- la superiore condanna dell'Istituzione è stata formulata dal Collegio in relazione alla dichiarazione di nullità ex art. 1418, primo comma, cod.civ., della clausola contenuta per relationem nel disciplinare di incarico, con la quale le parti hanno inteso subordinare l'esigibilità del compenso dell'ing. Marisa Distefano al finanziamento dell'opera progettata, per contrasto con l'art. 17 comma 12 della legge 109/1994, come recepita nella Regione Sicilia in forza della L.R. 7/2002, con contestuale applicazione del principio di conservazione del contratto, previsto dal codice civile, secondo il quale la limitazione della nullità alla sola clausola affetta da vizio costituisce la regola, mentre l'eventuale estensione della nullità all'intero contratto rappresenta

l'eccezione e richiede la specifica prova da parte dell'interessato della essenzialità della clausola colpita da nullità rispetto al complessivo regolamento contrattuale;

- il predetto principio è stato applicato dal Collegio Arbitrale non tenendo conto della natura giuridica di Ente pubblico dell'Istituzione e dell'obbligatorietà, in capo alla stessa, al pari di ogni Pubblica Amministrazione, di indicare nella deliberazione di conferimento dell'incarico professionale l'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, con la conseguenza che l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso professionale ed implicando il diritto dell'ente anche alla ripetizione di eventuali acconti versati in esecuzione del contratto stesso;

Preso atto che:

- l'Istituzione non dispone di un autonomo ufficio legale previamente istituito ed attrezzato per affrontare le eventuali problematiche di natura giuridica inerenti l'attività gestionale dell'amministrazione;
- l'art. 17 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.."
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale che siano di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza consultazione di due o più operatori in analogia con quanto dispone l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, fattispecie disciplinata anche dall'ANAC, con le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate da ultimo con la deliberazione del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- è necessario temperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. 50/2016 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;

Dato atto che, non avendo ricevuto dal legale incaricato di difendere l'Istituzione innanzi al Collegio Arbitrale alcuna utile indicazione in ordine all'attività legale da intraprendere a difesa dell'Ente, in ragione dell'urgenza e della materia oggetto della controversia che presuppone particolari competenze specialistiche, non disponendo l'Istituzione di elenchi di legali, sono stati contattati dei professionisti per l'acquisizione di apposito parere legale, corredato del relativo preventivo per la difesa dell'Istituzione innanzi all'Organo giudicante di secondo grado;

Preso atto che l'Istituzione ha acquisito solamente il parere dello Studio legale Avv. Antonio Bivona di Catania, professionista di comprovata esperienza nel diritto civile, amministrativo e nella contrattualistica pubblica,

Visto il parere legale formulato dallo Studio Legale Bivona di Catania, datato 25 marzo 2019, allegato in copia al presente atto, con il quale vengono indicate le norme che prevedono la possibilità di presentare apposito ricorso innanzi alla Corte di Appello di Catania per far valere, nel merito, le ragioni dell'Istituzione inerenti alla nullità del contratto d'incarico, in quanto assunto dall'Istituzione in assenza di formale impegno di spesa; e alla nullità del contratto d'incarico quale conseguenza della nullità della clausola che condiziona il pagamento del professionista;

Rilevato che, con il predetto parere, lo Studio legale Bivona ha formulato la seguente proposta:

- Euro 7.642,00 a titolo di diritti ed onorari quantificati in base ai valori minimi tariffari previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in relazione al corrispondente scaglione di valore, oltre accessori (iva, c.p.a., rimborso forfettario), da intendersi quale corrispettivo dell'incarico legale; importi dovuti pure in caso di eventuale successivo accordo transattivo;
- solo in caso di accoglimento dell'appello ed annullamento del Lodo impugnato: un ulteriore importo a titolo di *success fee*, quantificato in Euro 13.000,00 oltre accessori (iva, c.p.a., rimborso forfettario); importo commisurato in una percentuale che si colloca sull'8% circa del margine di utilità atteso dall'Ente – commisurato ad una minore spesa di circa Euro 165.000,00;

Ritenuto che, sulla base del parere reso dal predetto studio legale, per tutelare la posizione dell'Ente ed evitare un danno patrimoniale certo e grave legato alla esecutività del lodo arbitrale in oggetto, che, qualora confermato, per l'entità dell'importo, tenuto conto delle effettive capacità finanziarie dell'Ente, preclude l'esistenza stessa

dell'Istituzione, si rende necessario ed indifferibile presentare apposito ricorso innanzi alla Corte di Appello di Catania, per la riforma della decisione del Collegio Arbitrale espressa nel lodo arbitrale del 30 novembre 2018, reso esecutivo dal Tribunale Civile di Catania con decreto cronologico n. 470/2019 del 24 gennaio 2019, notificato a questo Ente in data 14 febbraio 2019, nominando all'uopo quale procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente l'Avvocato Antonio Bivona, del foro di Catania, con studio in Via Martino Cilestri n. 41- Catania, impegnando sul bilancio del corrente esercizio finanziario la somma di Euro 11.150,60, di cui Euro 7.642,00 per compensi ed onorari ai minimi tariffari previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (fase di studio, introduttiva, istruttoria decisionale), Euro 1.146,30 per spese generali 15%, Euro 351,53 per cassa previdenza ed Euro 2.010,77 per IVA;

Preso atto che la presentazione del ricorso in appello sconta un contributo unificato di Euro 1.138,50 e l'assolvimento di una marca giudiziaria pari ad Euro 27,00;

Visto il verbale del Revisore dei Conti del 04 aprile 2019, allegato in copia al presente atto, con il quale in ragione delle argomentazioni giuridiche esposte nel parere legale, viene espresso parere favorevole, all'approvazione della presente deliberazione;

Vista la normativa delle II.PP.A.B;

Visto lo statuto dell'Ente;

DELIBERA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta.
- Dare atto che per tutelare la posizione dell'Ente ed evitare un danno patrimoniale certo e grave legato alla esecutività del lodo arbitrale in oggetto, che, qualora confermato, per l'entità dell'importo, tenuto conto delle effettive capacità finanziarie dell'Ente, preclude l'esistenza stessa dell'Istituzione, risulta necessario ed indifferibile presentare apposito ricorso innanzi alla Corte di Appello di Catania, per la riforma della decisione del Collegio Arbitrale espressa nel lodo arbitrale del 30 novembre 2018.
- Autorizzare la presentazione di apposito ricorso innanzi alla Corte di Appello di Catania, per la riforma della decisione del Collegio Arbitrale, espressa nel lodo arbitrale formulato in data 30 novembre 2018, nella controversia tra l'Ing. Marisa Distefano e l'Ipab Collegio Santonoceto, reso esecutivo dal Tribunale Civile di Catania, con decreto cronologico n. 470/2019 del 24 gennaio 2019, notificato a questo Ente in data 14 febbraio 2019.
- Nominare all'uopo quale procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente l'Avvocato Antonio Bivona, del foro di Catania, con studio in Via Martino Cilestri n. 41- Catania, prevedendo un compenso professionale di Euro 11.150,60, di cui Euro 7.642,00 per compensi ed onorari ai minimi tariffari previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (fase di studio, introduttiva, istruttoria decisionale), Euro 1.146,30 per spese generali 15%, Euro 351,53 per cassa previdenza ed Euro 2.010,77 per IVA.
- Autorizzare l'acquisto di un contributo unificato di Euro 1.138,50 e l'acquisto di una marca giudiziaria di Euro 27,00;
- Impegnare la spesa di Euro 11.150,60 sul capitolo 0014 del bilancio 2019.
- Impegnare la spesa di Euro 1.165,50 (contributo unificato e marca giudiziaria) sul capitolo 0001/U del bilancio 2019, con impegno sussidiario di pari importo al Capitolo 0101 del bilancio, per l'anticipazione all'Economo che dovrà procedere all'acquisto dei predetti valori bollati ed alla consegna al legale incaricato, con onere di rendiconto e scarico della spesa sostenuta.
- Dare atto che in caso di accoglimento dell'appello ed annullamento del lodo impugnato dovrà essere riconosciuto all'Avvocato Antonio Bivona un ulteriore importo a titolo di *success fee*, quantificato in € 13.000,00 oltre accessori (iva, c.p.a., rimborso forfettario); importo commisurato in una percentuale che si colloca sull'8% circa del margine di utilità atteso dall'Ente – commisurato ad una minore spesa di circa € 165.000,00. Importo da impegnare al verificarsi della condizione.
- Notificare copia della presente deliberazione all'Avvocato Antonio Bivona, ai fini della sottoscrizione di accettazione, come da dichiarazione in calce.

Visto: Accetto, incondizionatamente e senza riserva alcuna, l'incarico oggetto della presente deliberazione.

Acireale, li

Avv. Antonio Bivona